Delibera Consob 30 marzo 2017 n. 19941

Aggiornamento del regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ("Codice della Privacy");

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;

VISTO l'articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento del personale della Consob, approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 30 giugno 2005, relativo al trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 23 luglio 2005;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/2014 del'11 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, recante l'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici;

Copyright dirittobancario.it

VISTA la propria delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006, e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy;

VISTA la propria delibera n. 15374 del 9 marzo 2006, recante l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza;

VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 con la quale è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro e individuati i criteri di composizione del relativo organo decidente;

CONSIDERATO, in particolare, che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy, per i quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, il loro trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici, nel rispetto dei principi indicati dal successivo articolo 22, con atto di natura regolamentare;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 20, comma 2, tale atto di natura regolamentare è adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ("Garante"), ai sensi del successivo articolo 154, comma 1, lettera g) del Codice della Privacy;

CONSIDERATO, inoltre, che negli articoli 65, comma 2, 67, 68, commi 1 e 2, lettera g), 71, 73, comma 2, lettera g), 95, 112, del medesimo Codice, sono indicate le finalità di rilevante interesse pubblico che, a seconda dei casi, rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della Consob;

CONSIDERATE le competenze e i poteri attribuiti alla Consob dal citato Testo unico, nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, ai sensi delle disposizioni specificate negli atti dell'Unione Europea di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nonché ai sensi delle ulteriori disposizioni contenute negli atti normativi di derivazione europea che regolano il settore di riferimento;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'aggiornamento dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili nell'ambito dei trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità di interesse pubblico assegnate alla Consob dall'ordinamento nazionale ed europeo, per effetto delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute alla precedente delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di

Copyright dirittobancario.it

stabilità 2016)», gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della citata delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob resta in carica per l'amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato non ancora concluse alla data di avvio dell'operatività dell'ACF;

CONSIDERATO che è opportuno indicare sinteticamente le operazioni ordinarie (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) che la Consob deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge;

CONSIDERATA la necessità di indicare le operazioni effettuate dalla Consob che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati, con particolare riguardo alla comunicazione a terzi, all'interconnessione e al raffronto, alla diffusione ed al trasferimento di dati giudiziari all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del Codice della Privacy;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di descrivere sinteticamente anche la complessiva attività svolta, con particolare riguardo agli aspetti più incisivi per i diritti dei cittadini;

CONSIDERATO che, per effetto dell'articolo 45, comma 1, lettera d), del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, è stato abrogato l'obbligo, ai sensi del previgente articolo 34, comma 1, lett. g), del Codice della Privacy, di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, adottato dalla Consob con la sopra richiamata delibera n. 15374 del 9 marzo 2006;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, i provvedimenti della Consob aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi del citato articolo 23 della legge n. 262/2005, adottato dalla Consob con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, non occorre che le modificazioni apportate dalla presente delibera siano precedute da una consultazione in forma pubblica;

VISTO il Provvedimento n. 137, del 16 marzo 2017, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il parere favorevole ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo n. 196,

Copyright dirittobancario.it

D E L I B E R A:

Art. 1

(*Aggiornamento del regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali*)

1. Al regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy, adottato dalla Consob con delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1,

i) nella rubrica dell'articolo, dopo le parole "Ambito applicativo" sono inserite le seguenti "e definizioni";

ii) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini di quanto previsto nel presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni.";

b) all'articolo 2,

i) al comma 1, le parole "da 1 a 10" sono sostituite dalle seguenti: "da 1 a 12";

ii) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I trattamenti operati dalla Consob sui dati indicati dal comma 1 possono essere eseguiti in modalità manuale, ovvero in modalità automatizzata per il tramite di strumenti informatici.";

c) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato.

2. Le tabelle indicate dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1, sono sostituite dalla tabelle allegate alla presente delibera.

Art. 2

(*Abrogazione della delibera n. 15374 del 9 marzo 2006*)

1. La delibera n. 15374 del 9 marzo 2006, recante l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza, è abrogata.

Art. 3

(*Disposizioni finali*)

Copyright dirittobancario.it

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

INDICE DELLE TABELLE ALLEGATE

N. TABELLA	DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
1	Vigilanza
2	Sanzioni
3	Presidente e Commissione
4	Risorse umane: Gestione del rapporto di lavoro
5	Risorse umane: Gestione di benefici connessi a invalidità e inabilità
6	Cooperazione internazionale
7	Consulenza legale e contenzioso
8	Controllo interno
9	Elenco conciliatori e arbitri
10	Procedure di conciliazione e arbitrato
11	Nomina, revoca e decadenza di componenti del collegio dell'ACF
12	Gestione delle procedure dell'ACF

TABELLA 1 – VIGILANZA
Denominazione del trattamento: attività di vigilanza informativa e ispettiva, esercizio dei poteri di carattere ingiuntivo o inibitorio, nei confronti di persone fisiche o giuridiche soggette al controllo della Consob in materia di emittenti, intermediari e mercati, in ragione dell'attività svolta. Rientrano in tale categoria: i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento; i consulenti abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria; gli organismi di investimento collettivo nel risparmio; con riferimento ai prodotti finanziari, le imprese di assicurazione; le società di gestione di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione; le società di gestione accentrata, liquidazione, garanzia, depositari centrali e le controparti centrali; gli emittenti quotati; gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante; i gestori di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative; gli esponenti aziendali di soggetti vigilati e azionisti rilevanti; chiunque effettui un'offerta pubblica di vendita o un'offerta pubblica di acquisto o scambio.
Fonti normative: l. 7 giugno 1974 n. 216; d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385; d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni attuative; legge 30 aprile 1999, n. 130; l. 17 dicembre 2012, n. 221 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**)**; regolamento (CE) n. 809/2004; regolamento (UE) n. 1095/2010; regolamento (UE) n. 648/2012; regolamento (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013; regolamento (UE) n. 909/2014; regolamento (UE) n. 596/2014; regolamento 1286/2014; norme tecniche di

Copyright dirittobancario.it

regolamentazione, implementazione o esecuzione, delle citate fonti normative dell'U.E.
Finalità di rilevante interesse pubblico: artt. 67, comma 1, lett. a), 68, comma 2, lett. g), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; comunicazione all'autorità giudiziaria, ad altre autorità e soggetti italiani, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del TUF. Diffusione dei provvedimenti sul Bollettino in formato elettronico della Consob. Diffusione del prospetto d'offerta, di ammissione alle negoziazioni e del documento d'offerta.
Descrizione del trattamento. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sui soggetti abilitati e di gestione dell'albo delle imprese di investimento sono trattati dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei partecipanti al capitale delle medesime società. Sono altresì oggetto di trattamento i dati giudiziari acquisiti nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Consob in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, SGR, SICAV e SICAF. Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sui consulenti finanziari sono trattati dati giudiziari relativi all'iscrizione all'albo tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, anche ai fini dell'adozione del provvedimenti cautelari previsti dal TUF. Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sui portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e le PMI innovative sono trattati i dati giudiziari relativi all'accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle società di gestione dei mercati sono trattati dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali nonché dei partecipanti al capitale di dette società. Nell'ambito dell'attività di vigilanza su società di gestione accentrata, liquidazione, garanzia, depositari centrali e sulle controparti centrali, sono trattati i dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti per la dirigenza e per gli azionisti rilevanti, ai sensi della normativa europea di riferimento e delle relative disposizioni nazionali di attuazione. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli organi di amministrazione e controllo degli emittenti quotati sono trattati di dati giudiziari relativi requisiti di onorabilità previsti per i membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, nonché per i componenti del consiglio di gestione. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla completezza delle informazioni contenute nei prospetti di offerta, di ammissione alle negoziazioni, nei documenti d'offerta, nonché sulla correttezza e sulla trasparenza delle informazioni fornite nel corso di offerte pubbliche, sono trattati i dati giudiziari relativi alla eventuale pendenza di procedimenti penali che possano avere (o abbiano avuto) effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria dell'emittente o dell'offerente. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli obblighi di informazione continua previsti per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sono trattati i dati giudiziari eventualmente raccolti nell'ambito delle istruttorie in quanto "informazioni privilegiate" o connessi ad informazioni di tale specie. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di abusi di mercato sono trattati i dati giudiziari che assumono rilievo in relazione alle fattispecie oggetto di accertamento; a tal fine è anche prevista una particolare forma di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria ai sensi del TUF.

In sede di valutazione della rilevanza a fini di vigilanza degli esposti pervenuti alla Consob sono trattati i dati giudiziari eventualmente contenuti in detti esposti.

TABELLA 2 – SANZIONI
Denominazione del trattamento: applicazione di sanzioni amministrative.
Fonte normativa: l. 7 giugno 1974, n. 216; legge 24 novembre 1981, n. 689; d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: artt. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; comunicazione all'autorità giudiziaria, ad altre autorità e soggetti italiani, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, ed esteri, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del TUF e dalle pertinenti disposizioni europee applicabili in materia. Diffusione dei provvedimenti sul Bollettino in formato elettronico della Consob.
Descrizione del trattamento: nell'ambito del procedimento sanzionatorio in contraddittorio con i soggetti interessati, sono trattati i dati giudiziari che assumono rilievo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, a seguito dell'attività di vigilanza svolta a supporto delle contestazioni. La pubblicità legale del provvedimento sanzionatorio è disposta dalla pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Consob, secondo quanto previsto dall'articolo 195-*bis* del TUF. I dati giudiziari sono oggetto di pubblicazione se indispensabili. Nel caso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata, la Consob dispone la pubblicazione del provvedimento in forma anonima.

TABELLA 3 – PRESIDENTE E COMMISSIONE
Denominazione del trattamento: funzionamento degli organi di vertice.
Fonte normativa: l. 7 giugno 1974, n. 216; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni; Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, adottato con delibera Consob n. 8674 del 17 novembre 1994; delibera n. 17444 del 4 agosto 2010 e successive modificazioni; Prima attuazione del Codice Etico per i componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, adottata con delibera n. 17515 del 1° ottobre 2010; Nomina del Garante Etico e modifica della composizione del nucleo di valutazione, adottata con delibera n. 17773 del 4 maggio 2011.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: art. 65, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: possono essere trattati dati sensibili e giudiziari sopra riportati ai fini delle

cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, dei componenti della Commissione. Nell'alveo dell'attività del Garante etico e del nucleo di valutazione operante a suo supporto, sono trattati dati giudiziari e sensibili che si riferiscono all'esistenza di situazioni di incompatibilità o di eventuale conflitto di interesse dei membri della Commissione.

TABELLA 4 – RISORSE UMANE: GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Denominazione del trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Consob.
Fonte normativa: r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155; d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797; l. 1° luglio 1955 n. 565; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124; l. 20 maggio 1970 n. 300; l. 24 maggio 1970 n. 336; l. 30 marzo 1971 n. 118; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 216; l. 23 dicembre 1978 n. 833; l. 29 maggio 1982 n. 297; l. 29 marzo 1985 n. 113; l. 4 giugno 1985 n. 281; l. 24 dicembre 1986 n. 958; d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito nella l. 13 maggio 1988 n. 153; d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509; l. 8 marzo 1989 n. 101; d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322; l. 7 febbraio 1990 n. 19; l. 7 agosto 1990 n. 241; d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; l. 5 febbraio 1992 n. 104; d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487; l. 8 agosto 1995 n. 335; d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564; d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. nella l. 23 maggio 1997 n. 135; l. 12 marzo 1999 n. 68; l. 8 marzo 2000 n. 53; d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; d.p.r. 8 febbraio 2001 n. 194; l. 27 marzo 2001 n. 97; d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151; d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; l. 6 marzo 2001 n. 52; d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313; d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252; l. 9 marzo 2006 n. 80; d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; l. 4 novembre 2010 n. 183; art. 662, cod. proc. pen.; artt. 129 e 133, disp. att. cod. proc. pen.; art. 2120, cod. civ.; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni; Regolamento disciplinante il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob, adottato con delibera Consob n. 6638 del 1° dicembre 1992 e successive modificazioni; Regolamento disciplinante il trattamento pensionistico complementare del personale Consob assunto a far data dal 28 aprile 1993, adottato con delibera Consob n. 14839 del 17 dicembre 2004 e successive modificazioni; Modalità di regolamentazione delle forme di ingresso in Consob, adottate con delibera Consob n. 11412 del 23 ottobre 1998 e successive modificazioni; Normativa generale per la concessione di borse di studio, adottata con delibera Consob n. 12504 del 27 aprile 2000;Rimborso delle spese di patrocinio legale, adottato con delibera Consob n. 13024 del 20 marzo 2001 e successive modificazioni; Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, adottata con delibera Consob n. 17758 del 21 aprile 2011; Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la Consob, adottata con delibera Consob n. 17861 del 7 luglio 2011; altri atti relativi a obblighi assunti dalla Consob con le organizzazioni sindacali, anche in sede di recepimento di accordi negoziali sottoscritti in Banca d'Italia.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112 del d. lgs. n. 196/2003).
Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, politiche e sindacali, lo stato di salute (con riguardo ai dipendenti ed anche ai familiari dei dipendenti: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso), la vita sessuale [soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso]; dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso l'interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Copyright dirittobancario.it

Particolari forme di elaborazione: - interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000; - comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega; b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; c) enti ospedalieri pubblici e ASL al fine di accertare l'idoneità fisica del dipendente (art. 34 della Parte I e art. 34 della Parte II del Regolamento del personale Consob n. 13859/2002); d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001); e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5 della l. n. 300/1970); f) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente); g) Ispettorato del lavoro; h) Avvocatura dello Stato per la richiesta del parere di congruità relativo ai rimborsi delle spese legali richieste dai dipendenti (art. 18 d.l. n. 67/1997 conv. dalla l. n. 135/1997); i) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente all'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (l. n. 68/1999).
Descrizione del trattamento: trattamento, anche a fini statistici e di controllo di gestione, di tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quello a tempo determinato, quello part-time e quello di consulenza) presso la Consob, a decorrere dall'avvio dei procedimenti concorsuali e delle altre procedure di selezione, da parte delle competenti Unità Organizzative dell'Istituto per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Eventuale trattamento di dati sulle convinzioni religiose, laddove sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere sono desumibili dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti da legge o regolamento. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte della Consob e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dai regolamenti (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

TABELLA 5 – RISORSE UMANE: GESTIONE DI BENEFICI CONNESSI A INVALIDITÀ E INABILITÀ
Denominazione del trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Consob - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio nonché al riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.

Copyright dirittobancario.it

Fonte normativa: d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124; l. 24 maggio 1970 n. 336; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 216; l. 5 febbraio 1992 n. 104; l. 8 agosto 1995 n. 335; l. 12 marzo 1999 n. 68; d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; d.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68 del d. lgs. n.196/2003)
Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso).
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie. Particolari forme di elaborazione: - interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000; - comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento delle cause di servizio, dell'equo indennizzo e dell'inabilità a svolgere attività lavorativa non dipendente da causa di servizio (d.p.r. n. 1124/1965, d.p.r. n. 461/2001).
Descrizione del trattamento: acquisizione dei dati dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo); interconnessione e raffronto con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

TABELLA 6 – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Denominazione del trattamento: cooperazione internazionale.
Fonte normativa: d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: artt. 67, comma 1, lett. a), e 68, comma 2, lett. g), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie. Trasferimento all'estero ad Autorità e soggetti esteri indicati dall'art. 4 del TUF nei casi ivi previsti (art. 43 del d. lgs. n. 196/2003).
Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività di cooperazione, mediante scambio di informazioni, con autorità di altri Stati, anche extra U.E., ovvero con organi dell'Unione Europea, sono comunicati, ove ciò sia indispensabile, i dati giudiziari acquisiti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

TABELLA 7 – CONSULENZA LEGALE E CONTENZIOSO
Denominazione del trattamento: consulenza giuridica, patrocinio ed assistenza, giudiziale o stragiudiziale.
Fonti normative: l. n. 216/1974, TUF, codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di

Copyright dirittobancario.it

procedura penale, leggi sulla giustizia amministrativa e contabile; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: art. 71, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, politiche e sindacali, lo stato di salute (con riguardo ai dipendenti ed anche ai familiari dei dipendenti: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso), la vita sessuale; dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie. Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: a) Autorità giudiziaria, collegi arbitrali, avvocati incaricati della difesa in giudizio dell'Istituto, Avvocatura dello Stato, consulenti tecnici di parte, consulenti tecnici della controparte e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria, enti previdenziali (Inail e Inps), enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa); b) società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi); c) strutture sanitarie anche ai fini della verifica delle cause di servizio; d) amministrazioni coinvolte, nel caso in cui venga presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.
Descrizione del trattamento: vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati al fine di rendere i pareri alle Unità Organizzative dell'Istituto e di predisporre gli scritti difensivi in sede amministrativa e giurisdizionale ed, inoltre, nell'ambito delle procedure di arbitrato e di conciliazione nonché dei procedimenti disciplinari e nell'ambito delle procedure relative alle richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'Amministrazione. I dati possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità Giudiziaria ed ai collegi arbitrali (che possono anche comunicarli all'Istituto), agli avvocati incaricati della difesa in giudizio dell'Istituto, all'Avvocatura dello Stato, a enti previdenziali (Inail e Inps), agli enti di patronato ed ai sindacati, agli incaricati di indagini difensive proprie e altrui, alle società di riscossione tributi/sanzioni, nonché al consulente di parte, a quello della controparte ed al consulente nominato dall'Autorità giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.

TABELLA 8 – CONTROLLO INTERNO
Denominazione del trattamento: verifica dello svolgimento delle procedure delle unità organizzative.
Fonte normativa: l. 7 giugno 1974 n. 216; Istituzione dell'Ufficio Controllo Interno, con delibera Consob n. 7268 del 22 luglio 1993; Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, adottato con delibera Consob n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.
Finalità di rilevante interesse pubblico: art. 67, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati sensibili e giudiziari di cui alle precedenti tabelle.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso le altre Unità Organizzative della Consob; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Copyright dirittobancario.it

Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività svolta dall'Ufficio di Controllo Interno di verifica e valutazione della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa possono essere trattati i dati giudiziari contenuti nei fascicoli – oggetto di verifica – formati nell'ambito degli altri trattamenti e i dati sensibili relativi ai dipendenti della Consob e ai loro familiari contenuti nei fascicoli – del pari oggetto di verifica – formati nell'ambito dei trattamenti che hanno ad oggetto tali ultimi dati.

TABELLA 9 – ELENCO CONCILIATORI E ARBITRI
Denominazione del trattamento: tenuta, aggiornamento e gestione dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato della Consob.
Fonti normative: art. 32-*ter*, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; art. 27, l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179; Regolamento concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato con delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012.
Finalità di rilevante interesse pubblico: artt. 68 e 95, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività volta ad accertare i requisiti per l'iscrizione e la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, sono trattati dati giudiziari necessari per la verifica dei requisiti di onorabilità; in occasione dell'organizzazione di eventuali corsi di formazione, possono essere raccolti, esclusivamente presso gli interessati, laddove indispensabile, dati idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti.

TABELLA 10 – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Denominazione del trattamento: amministrazione delle procedure di conciliazione e arbitrato da parte della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
Fonti normative: art. 32-*ter*, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; art. 27, l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179; Regolamento concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato con delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012.
Finalità di rilevante interesse pubblico: art. 71, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; laddove indispensabile, comunicazione di tali dati ad altri organismi di conciliazione investiti della controversia in virtù di convenzione con essi stipulata, ai sensi dell'art. 13, reg. n. 18275 cit.
Descrizione del trattamento: il trattamento consiste nella gestione dei dati giudiziari e dati idonei a rilevare lo stato di salute che le parti delle procedure di conciliazione e arbitrato riterranno di dover rappresentare nell'ambito dello svolgimento delle procedure stesse.

TABELLA 11 - NOMINA, REVOCA E DECADENZA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO DELL'ACF
Denominazione del trattamento: nomina, revoca e decadenza di componenti del collegio dell'Arbitro per le

Copyright dirittobancario.it

Controversie Finanziarie.
Fonti normative: d.lgs. 130/2015; d.lgs. n. 179/2007; delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, recante "Istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adozione del Regolamento Consob di attuazione dell'art. 2, c. 5-*bis* e 5-*ter*, d.lgs. n. 179/2007".
Finalità di rilevante interesse pubblico: Art. 65, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: dati giudiziari e dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso i soggetti interessati e presso terzi; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività svolta in occasione della nomina, revoca o decadenza dei componenti del collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, sono trattati dati giudiziari relativi agli stessi per la verifica dei requisiti di onorabilità ovvero per la valutazione della sussistenza di una giusta causa di revoca. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere raccolti presso l'interessato in caso di impedimento permanente a svolgere le funzioni attribuite ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

TABELLA 12 – GESTIONE DELLE PROCEDURE DELL'ACF
Denominazione del trattamento: gestione delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie da parte dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
Fonti normative: d.lgs. 130/2015; d.lgs. n. 179/2007; delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, recante "Istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l'adozione del Regolamento Consob di attuazione dell'art. 2, c. 5-*bis* e 5-*ter*, d.lgs. n. 179/2007".
Finalità di rilevante interesse pubblico: Art. 71, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: dati giudiziari e dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso gli interessati e presso terzi; comunicazione agli intermediari dei dati eventualmente contenuti nella documentazione del ricorso; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: il trattamento consiste nella gestione dei dati giudiziari e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che le parti delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sottoposte alla cognizione dell'ACF riterranno di dover rappresentare nell'ambito dello svolgimento delle procedure medesime. Sarà oggetto di valutazione, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alla finalità della procedura, la comunicazione alle controparti della documentazione sulla quale l'interessato ha chiesto di mantenere la riservatezza.